



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR
Servizio legale - Comunicazione
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Responsabili degli UAT
dell'USR per la Lombardia

LORO SEDI

Uffici Legali

Oggetto: Autorefezione – Ammissibilità – Consiglio di Stato – Sezione VI – Sentenza 2/12/2020 n. 7640; T.A.R. Lombardia - Milano – Sezione III – Sentenza 14/12/2020 n. 2486.

Con la presente nota si intende portare alla Vostra attenzione le recenti decisioni della giurisprudenza amministrativa circa la nota e controversa questione riguardante la possibilità, per lo studente, di consumare il proprio *pasto domestico* all'interno dei locali della mensa e durante l'orario di refezione.

I precedenti in oggetto vanno segnalati in quanto precisano che: *"la richiesta di consumare individualmente il proprio pasto deve considerarsi ammissibile in linea di principio e può essere accolta, seppure secondo modalità che favoriscano la socializzazione degli alunni, ma soprattutto azzerino i rischi in materia di salute e sicurezza, in applicazione analogica dell'art. 26, quinto comma, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U. sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)"*.

Ulteriore chiarimento viene fornito a proposito del servizio di mensa, il quale è comune strumentale all'attività scolastica e strettamente collegato al diritto all'istruzione, dovendo essere affidata al personale insegnante la relativa vigilanza degli allievi durante il "tempo mensa", dato che nell'orario di lavoro obbligatorio è compreso anche quello della refezione.

Deve inoltre richiamarsi l'attenzione sulla posizione soggettiva dei ricorrenti che, in entrambe le pronunce, viene qualificata come interesse legittimo e non diritto soggettivo. Ne consegue che resta ferma l'autonomia organizzativa degli istituti scolastici nel regolamentare le modalità di prestazione del servizio mensa, essendo però inibito alla scuola (pena una lesione del diritto di scelta alimentare) imporre allo studente l'obbligo di aderire al suindicato servizio, che mantiene natura facoltativa, essendo subordinato alla domanda individuale dell'utente.

L'autonomia organizzativa scolastica, caratterizzata da discrezionalità amministrativa e regolamentare, soggiace tuttavia a dei limiti, non potendosi spingere sino ad escludere l'accesso dello studente, che ha portato il proprio cibo da casa, allo stesso contesto spaziale dove i suoi compagni di scuola consumano il pasto gestito dalla mensa istituzionale. Risulta chiaro, quindi, come la giustificazione di una tale esclusione richieda al dirigente scolastico

e-mail: DRLO.Ufficio1@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it

C.F.:97254200153

Sito internet: <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it>

l'assolvimento di un preciso e circostanziato onere motivazionale e la ricorrenza di **particolari e concrete** situazioni di **non rispondenza** all'interesse pubblico (che coinvolge sia l'aspetto logistico organizzativo sia l'aspetto della sicurezza alimentare).

Tale onere motivazionale risulta ancora più stringente qualora l'Istituzione scolastica, mediante il Consiglio d'Istituto, adotti un regolamento che stabilisca le modalità idonee a garantire il consumo del pasto preparato da casa contestualmente con il servizio mensa, risolvendo in senso positivo la possibilità di coesistenza delle diverse esigenze in atto (fattispecie di cui alla sentenza del TAR Lombardia n. 2486 del 14.12.2020). In tal caso *"spetta al Dirigente Scolastico dare corso alla procedimentalizzazione delle richieste dei genitori dei singoli alunni, con obbligo di motivare ad esito di ciascun procedimento individualizzato l'eventuale impossibilità di garantire la corretta esecuzione delle norme stabilite dal Consiglio di Istituto e di chiarire che tale circostanza non dipende da una carenza di organizzazione, ma da fatti oggettivi, insuperabili e imprevedibili"* (tra cui non rileva la generica mancanza di personale utile sollevata dal Consiglio d'Istituto, la quale potrà risultare di rilievo se segnalata dal dirigente scolastico in sede di applicazione concreta del regolamento esistente).

Infine, merita attenzione l'ulteriore considerazione svolta dai giudici del collegio (Consiglio di Stato - Sezione Sesta - Sentenza 2/12/2020 n. 7640) in base alla quale le esigenze riorganizzative, imposte dall'emergenza epidemiologica in atto e coinvolgenti anche il servizio mensa, conducono ad un ripensamento in generale dell'istituto dell'autorefezione, che potrebbe addirittura risolversi in un vantaggio per le istituzioni scolastiche in questo particolare contesto, posto che il cibo preparato a casa *"passa evidentemente per le mani dei soli genitori"*.

Si invitano pertanto i Dirigenti in indirizzo a rendere nota la presente ai dirigenti scolastici dei rispettivi ambiti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO I

Luciana VOLTA



digitalmente ai sensi del Codice
Firmato digitalmente da VOLTA

LUCIANA

C=IT

O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Responsabile del Procedimento: Luciana Volta

Referente: MDG

numero telefono diretto: 02 574627225

indirizzo mail istituzionale: manuela.digirolamo4@istruzione.it